

¹Medico veterinario, Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Messina

²Avvocato, libero professionista

³Medico veterinario, Sez. di Clinica Medica veterinaria, Dipartimento di Salute Animale, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Parma

AGGIORNAMENTI NORMATIVI NELLA COMPRAVENDITA DEGLI ANIMALI VIVI

SUMMARY

The AA. emphasize the perspectives and the limitations for the applications of the Italian and UE laws about the commerce of living animals and discuss the problems in their use in the commercial practice during the actual deficiency of legislative e legal decisions.

Key words: *commerce of animals, UE law, consumption goods*

PREMESSA

Il commercio degli animali e, in particolare, le situazioni sanitarie, medico-legali e giuridiche in cui detta attività si svolge costituiscono da sempre un impegno consistente del clinico veterinario che, gli piaccia o meno, è sempre più spesso e più profondamente coinvolto nelle controversie che si accendono fra compratore e venditore.

È indispensabile, perciò, che il veterinario si aggiorni tempestivamente su detta materia, sia per poter svolgere al meglio l'attività di consulenza a vantaggio dei propri clienti, sia per tutelare in modo adeguato la propria professionalità e dignità in questa delicata materia.

La presente nota è appunto dedicata all'aggiornamento del veterinario su questo argomento, anche nella prospettiva di nuove normative in corso o in attesa di applicazione e che possono integrare o modificare quanto finora noto in proposito.

La normativa in atto nel commercio degli animali vivi L'art. 1496 del Codice Civile dispone che nel commercio degli animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali: se neppure questi dispongono, si osservano le norme di cui agli articoli precedenti, ossia quelle che disciplinano la garanzia per i vizi della compravendita di cosa comune (artt. 1490 e segg.). In realtà, la prospettiva del legislatore di vedere promulgate leggi specificamente dedicate al commercio degli animali non si è in alcun modo realizzata e, pertanto il nostro Paese non dispone finora di alcuna normativa su questa materia, come lo è, ad esempio, per la Francia il Code Rural.

Per quanto attiene in particolare agli usi locali, è ben vero che la legge (T.U. 20.9.1934, n. 2011) attribuisce alle Camere di Commercio il compito di eseguire periodicamente la revisione e l'aggiornamento delle cosiddette "Raccolte degli usi" nel territorio di rispettiva competenza: in realtà, detti aggiornamenti sono tutt'altro che tempestivi e su molti argomenti non sono in grado di registrare l'evoluzione dei mercati e del

progresso stesso delle conoscenze umane e della tecnologia.

In questa situazione, dunque, con riferimento alla compravendita di animali, è difficile pensare, ad esempio, che possa essere utile una normativa che consideri ancora come vizio redibitorio la bolsaggine del cavallo, nella cui definizione non si considera la grande quantità di conoscenze (molte delle quali del tutto innovative!) che si sono acquisite nell'ultimo mezzo secolo in argomento di diagnostica delle malattie cardio-respiratorie di questa specie animale. In argomento di malattie degli animali da compagnia, inoltre, in gran parte delle suddette "raccolte degli usi" viene ignorata a grande diffusione del loro commercio, né tanto meno, del valore numerico ed economico delle transazioni che alimentano.

Da questo stato di cose discende, dunque, l'obiettivo necessità di applicare, nel commercio degli animali da compagnia, la normativa indicata nel Codice Civile in argomento di compravendita di cose, stante anche la qualifica giuridica di *res*, ossia "cose", tuttora attribuita agli animali.

Il Codice Civile prevede, in particolare, che il venditore sia tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490); in tali casi il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (con conseguente restituzione del bene al venditore e del prezzo al compratore, oltre al rimborso delle spese) ovvero la riduzione del prezzo (artt. 1492 e 1493) e che, in ogni caso, il venditore sia tenuto al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (art. 1494).

Il diritto alla garanzia, inoltre, viene riconosciuto a condizione che venga esercitato entro un anno dalla consegna della cosa e purché il compratore abbia comunicato i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta (art. 1495).

Si ritiene applicabile alla vendita di animali anche la disposizione che riconosce al compratore la risoluzione del contratto allorché la cosa manchi delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso cui è destinata (art. 1497), benché tale disposizione non rientri tra quelle individuate come applicabili dall'art. 1496, che letteralmente richiama soltanto le norme ad esso precedenti.

Questa situazione giuridica è rimasta immutata per decenni e il suo adeguamento al mutare dei tempi è stato affidato alle sole sentenze giudiziarie che su singoli casi e situazioni hanno disposto adeguamenti

applicativi delle norme espresse dal Codice Civile.

A puro titolo di esempio si cita la sentenza del Pretore di Cremona in data 20.3.1998, in cui si esclude la responsabilità del venditore per i vizi della cosa, qualora all'animale si attribuisca esclusivamente il ruolo di pet, secondo la seguente motivazione: "nella vendita degli animali d'affezione, la disciplina della L. 14 agosto 1991 n. 281 dettata al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, prevale sugli usi locali e sulle disposizioni relative alla garanzia per i vizi della cosa venduta, risultando incompatibile ogni diversa eventuale contrastante disposizione ricompresa nel novero di quelle sussidiariamente previste dall'art. 1496 c.c, quando l'animale d'affezione possieda esclusivamente tale caratteristica e non anche quando abbia una oggettiva destinazione economico-funzionale tale da giustificare l'applicazione all'animale della disciplina propria della *res*". Prendendo dunque atto degli sviluppi più recenti nell'evoluzione del rapporto uomo-animale, dunque, il giudice ha ritenuto che l'acquirente non possa ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno in caso di insorgenza di vizi se l'animale sia stato acquistato per sole finalità affettive e "da compagnia".

Nonostante questi "aggiornamenti" contingenti ad opera della magistratura giudicante, la realtà giuridica sopra descritta è rimasta tale e immutata per decenni, ma è stata sconvolta dall'emanazione del D. L.vo 2.2.2002, n. 24, che ha recepito le direttive europee emanate su questo argomento.

Le "novità" proposte dal D. L.vo 2.2.2002, n. 24

Per effetto della normativa citata, infatti, nel Codice Civile è stata inserita agli articoli 1519 bis e seguenti una specifica disciplina della vendita dei beni di consumo (paragrafo 1 bis del libro IV sulle obbligazioni). Detta disciplina, in particolare, è finalizzata a garantire che detti beni siano idonei all'uso, siano conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedano le qualità del bene che il venditore ha presentato come campione modello, abbiano le qualità e offrano le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, siano idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore e da questi accettato (art.1519 ter).

Tale disciplina, inoltre, specifica che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione oppure ad

una riduzione adeguata del prezzo ovvero alla risoluzione del contratto (art. 1519 quater).

La responsabilità del venditore sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna e purché la comunicazione del vizio di conformità sia stata fatta al venditore entro due mesi dalla sua scoperta (art. 1519 sexies).

Questa normativa, di chiara e inequivocabile origine euro-comunitaria, è stata proposta, portata avanti e fatta approvare in sede UE dalle associazioni dei consumatori e relative lobbies, a tutela proprio dei diritti dei cittadini nei confronti delle grandi organizzazioni industriali e commerciali che, nell'oleografia cara ai consumatori stessi, li schiacciano letteralmente sotto il loro peso economico e tecnologico.

In realtà, la Direttiva 99/44/CE "Su Taluni Aspetti della Vendita e delle Garanzie dei Beni di Consumo", di cui il citato D.L.vo 2.2.2002, n. 24 è atto di recepimento, evidenzia come sia stato scopo del legi-slatore di garantire un elevato livello di protezione del consumatore, per tale intendendo, come è specificato anche nel secondo comma, lettera a, dell'art. 1519 bis, qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta nel rapporto con un venditore che, al contrario, esercita imprenditorialmente o professionalmente questa attività.

In detta normativa, dunque, il rapporto commerciale è inteso come quello che si instaura tra un soggetto forte e competente (il venditore) ed uno debole ed incompetente (il consumatore), come accade soprattutto nello scambio di prodotti industriali realizzati su larga scala, nonché di comune e generalizzato utilizzo.

Si può desumere, quindi, che i prodotti di consumo cui si riferisce la disciplina in discussione sono in particolare quelli fabbricati in serie, secondo criteri comuni o standard, che ben si attagliano all'utenza indifferenziata (mercato dei consumatori) a cui sono destinati. Al contrario, non sarebbero da ricomprendere fra i beni di consumo quelli di fattura prettamente artigianale, realizzati secondo capacità individuali proprie del costruttore e in modo tale che il bene costituisca un unicum non raffrontabile con altri beni dello stesso tipo e, per queste stesse caratteristiche, non destinati ad una utenza di massa.

Altri argomenti confortano la tesi sopra proposta: in particolare, secondo l'art. 1519 ter C.C., detti beni di consumo devono essere conformi al contratto quando coesistono circostanze diverse, come l'idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, il possesso di qualità appartenenti al campione presen-

tato al consumatore, le caratteristiche abituali di un bene dello stesso tipo, ecc.

Si può dunque desumere che la legge in questione si riferisca proprio a beni con caratteristiche standard e confrontabili con un modello predeterminato, di cui sono copie ripetibili rispetto alle esigenze del compratore.

Dubbi e ipotesi interpretative sull'applicabilità della normativa del commercio dei beni di consumo alla compravendita degli animali vivi

Alla luce di quanto sopra riferito e relativamente al commercio degli animali vivi, è fondato dunque, un primo quesito: la nuova normativa sulla vendita dei beni di consumo è realmente applicabile alla compravendita di animali?

Tale possibilità consentirebbe, in effetti, al compratore che si ritenga insoddisfatto dell'acquisto di un animale di pretendere la riparazione o la sostituzione del bene, nonché di usufruire di termini più lunghi per la denuncia del difetto e per l'esercizio del diritto. Il quesito, anche per il fatto che la nuova normativa è di recente emanazione e sono tuttora scarse le soluzioni interpretative di casi concreti, non trova per il momento risposte sicure, ma merita comunque alcune riflessioni di ordine giuridico e professionale.

Ancora prima di discutere se gli animali vivi possano ritenersi beni di consumo, l'applicabilità della disciplina in discussione è condizionata, in effetti, dall'affermazione che essa rientri nella previsione di cui al già richiamato art. 1496 C.C. in base al quale "nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza dagli usi locali. Se neppure questi dispongono si applicano le norme che precedono".

Per essere applicabile senza indugi al commercio degli animali, la disciplina introdotta da D. L.vo 2.2.2002, n. 24, quindi, dovrebbe considerarsi legge speciale o quantomeno rientrare tra le norme che precedono la disposizione appena citata. In realtà, si deve escludere che essa possa considerarsi come legge speciale, proprio perchè non regola in alcun modo l'ambito specifico degli animali.

Per contro, si potrebbe ritenere che detta norma possa essere ricompresa nel richiamo alle "norme che precedono", anche se le stesse sono evidentemente collocate dopo l'articolo nel quale è inserita tale espressione. Del resto, la normativa in questione sui beni di consumo è stata solo recentemente inserita nel Codice Civile e quindi il dato letterale di cui all'art. 1496 potrebbe essere superato, anche considerando che l'intenzione

del Legislatore pare essere quella di volere richiamare la regolamentazione codicistica in materia di vendita, tra cui, oggi, rientra anche quella specificata nella disciplina in oggetto.

Sulla base dell'interpretazione proposta, dunque, in tema di garanzia per i vizi nella compravendita di animali, la disciplina sulla vendita dei beni di consumo potrebbe, essere applicata, in astratto, solo dopo avere verificato l'indisponibilità di leggi speciali e di usi e consuetudini locali, allo stesso modo di quanto indicato dal Codice Civile.

Per quanto attiene, infine, alla possibilità concreta e giuridicamente fondata di considerare un animale vivo "bene di consumo", basterà citare, innanzitutto, l'art. 810 C.C., che definisce "beni" le cose che possono formare oggetto di diritti e l'art. 923 C.C., che definisce cose mobili suscettibili di occupazione gli animali che formano oggetto di caccia e pesca.

Relativamente al concetto di bene di consumo, poi, alcune considerazioni possono prendere le mosse alle previsioni e intendimenti espressi dal Legislatore proprio nel D.L.vo 2.2.2002, n. 24. In particolare, l'articolo 1519 bis del Codice Civile, al comma secondo, lettera b, definisce "bene di consumo" qualsiasi bene mobile anche da assemblare, ad eccezione di quelli oggetto di vendita forzata, l'acqua e il gas (se non confezionati per la vendita) e l'energia elettrica. Le norme espresse nel decreto legislativo in discussione perciò, si applicherebbero alla fornitura di qualsiasi tipo di bene fungibile o infungibile (e, quindi, sostituibile o meno da altro di identica utilità), consumabile o non consumabile (e, quindi, tale da esaurire la propria utilità in un'unica soluzione, perché l'uso la distrugge, come nel caso degli alimenti o, al contrario, essere suscettibile di un godimento ripetuto nel tempo), generico o specifico (e, quindi, indicato solamente nel genere ovvero già scelto e, perciò, distinto dagli altri dello stesso genere), esistente o non ancora esistente.

In realtà, sulla base delle considerazioni già espresse più sopra, la qualificazione giuridica di "bene di consumo" per gli animali vivi in compravendita potrebbe trovare il suo limite nella loro riproducibilità in serie con le caratteristiche che li rendono appetibili sul mercato su cui sono offerti in vendita in relazione alle loro specifiche destinazioni.

Questa condizione è ipotizzabile quasi esclusivamente per beni le cui peculiarità possono essere indotte con procedimenti e risultati predeterminati, tanto che il bene-animale risulti facilmente sostituibile con altro esemplare identico.

In questa prospettiva, dunque, la compravendita di

un animale pronto per la macellazione, relativamente alla garanzia dei vizi, potrebbe essere regolata ai sensi della disciplina sui beni di consumo, in quanto la scelta di un esemplare piuttosto che di un altro è condizionata semplicemente da caratteristiche fisiche del tutto comuni e obiettivamente quantificabili, tanto da far ritenere possibile la sostituzione dell'esemplare contestato con altro uguale e privo del vizio redibitorio.

Ben diversa potrebbe essere, invece, la situazione, solo apparentemente analoga, che coinvolge un cane da mostra o un cavallo da corsa e acquisiti proprio per queste finalità, le cui caratteristiche, non solo fisiche ma anche psico-caratteriali, nonché la loro trasmissibilità alla progenie, sono sicuramente proprie del soggetto scelto e non sono facilmente riproducibili o rinvenibili in altro esemplare della stessa razza o attitudine.

In quest'ultima ipotesi, inoltre, sotto il profilo umano, economico e giuridico, il compratore si configura difficilmente come "soggetto debole" dell'azione di compravendita, proprio perché l'acquirente di un animale di valore unico e irripetibile è raramente incompetente in materia o, quanto meno, ha competenza tecnica paragonabile con quella della controparte.

In quest'ultimo tipo di compravendita, dunque, l'obiettiva difficoltà nel qualificare "bene di consumo" un soggetto di alto (e non immediatamente ripetibile!) valore zootecnico renderebbe inapplicabile la normativa di cui al già citato D. Lvo 2.2.2002, n. 24: ad animali con queste caratteristiche si dovrebbero applicare, dunque, le norme indicate dal Codice Civile all'art. 1496 e precedenti.

Le ipotesi interpretative qui discusse, peraltro, sono tuttora in attesa della verifica "di campo" rappresentata dalle sentenze che la magistratura emetterà in casi inerenti alla materia oggetto della presente nota.

In realtà, già diversi procedimenti civili per compravendite contestate di animali hanno sollevato il problema e si è tuttora in attesa di sentenze definitive che diano indicazioni certe in proposito.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Quanto precedentemente discusso propone le seguenti considerazioni:

- la garanzia per i vizi nella compravendita di animali è regolata dalle leggi speciali, o in mancanza, dagli usi locali e, se neppure questi dispongono, dalle norme indicate dal Codice Civile;

- l'evoluzione più recente di quest'ultima disciplina, quella proposta dal D. Lvo 2.2.2002, n. 24, però,

pare applicabile soltanto nel caso in cui l'animale "non conforme" sia da ritenere, per le sue peculiari caratteristiche produttive e/o commerciali, sostituibile e non invece connotato da peculiarità individualizzanti specifiche, comunque non facilmente riproducibili o comunemente rinvenibili, come può accadere per il cane da mostra e del cavallo da corsa;

- la conformità che viene garantita nella vendita di un bene di consumo, secondo la predetta normativa, deve essere tale in confronto ad un modello quantomeno ipotetico, le cui caratteristiche siano ottenibili attraverso un procedimento predeterminato;

- l'applicabilità di tale disciplina è subordinata all'esistenza di un rapporto di vendita tra un soggetto professionale e un soggetto privato non professionale, che giustifica il target primario del D. L.vo 2.2.2002, n. 24 di tutelare soprattutto la componente "consumatore", ritenuta appunto la più debole;

- da questi limiti di applicabilità della norma in oggetto al commercio degli animali vivi scaturiscono ulteriori motivi di dubbio, in ordine, in particolare, alla compravendita di animali con caratteristiche commerciali (per rendimento sportivo, estetico, ecc.) peculiari e difficilmente ripetibili in tempi e spazi circoscritti, in cui, inoltre, è spesso arduo riconoscere a priori nell'acquirente-consumatore l'"anello debole" del contratto.

Si tratta di condizioni che rendono problematica l'applicazione di questa nuova normativa sul commercio dei beni di consumo alla compravendita degli animali, soprattutto in assenza di indicazioni operative, che potrebbero essere attivate solo da ulteriori di-positivi chiarificatori o applicativi ovvero da sentenze su casi concreti e specifici, che ne definiscano sotto il profilo speculativo e applicativo le peculiarità e i limiti di impiego nella pratica professionale e commerciale.

BIBLIOGRAFIA

1. Corte di Cassazione: sentenza n. 599/54.
2. Corte di Cassazione: sentenza n. 684/ 62.
3. Corte di Cassazione: sentenza n. 1782/72.
4. Corte di Cassazione: sentenza n. 4221/81.
5. Cian G., Trabucchi A.:
Commentario Breve al Codice Civile, Ed. Agricole, Padova, 2002.
6. De Cristoforo G.:
Difetti di Conformità al Contratto e Diritti del Consumatore, Ed. Agricole, Padova, 2000.
7. D.L.vo 2/2/2002 n. 24 in attuazione della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
8. D.P.R. 8/2/1954 n. 320, Regolamento di Polizia Veterinaria.
9. Patti A.:
Commentario sulla Vendita dei Beni di Consumo, Ed. Ambrosiana, Milano, 2004, 32-47.

l'arma
vincente
contro
le
otiti



Da oggi
attivo
anche
sull'otoacariasi

ancora più facile!
finalmente
disponibile in
3 comode
confezioni

MARCHIO REGISTRATO

amedo.it

Surolan



15 ml, il dosaggio corretto per la terapia dell'otite esterna in orecchie piccole o otiti monolaterali.



30 ml, la dose giusta per orecchie medio grandi, oppure in caso di otiti bilaterali.



100 ml, il flacone ideale per l'uso ambulatoriale e professionale in genere.